



Comune di San Marco Argentano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO E
DEL**

**MERCATINO DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO
INGEGNO E DEGLI**

HOBBISTI

**ART.1
OGGETTO E SCOPO**

Costituisce Oggetto del presente Regolamento la disciplina del Registro Operatori del Proprio Ingegno e degli Hobbisti.

Il Comune di San Marco Argentano nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa in attuazione dei principi di cui agli art. 9 e 33 della Carta Costituzionale promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, la coesione sociale, la riqualificazione urbana degli spazi assegnati agli Operatori del Proprio Ingegno, agli Hobbisti, ai mercatini dell'usato, la promozione turistica della città, lo sviluppo di nuove professionalità.

L'Amministrazione promuove tali attività anche attraverso l'organizzazione di iniziative ad esse dedicate, sostenendo attraverso l'adozione degli strumenti amministrativi e normativi esistenti, progetti di creazione, diffusione e implementazione delle professionalità degli Operatori del Registro.

**ART.2
ISTITUZIONE REGISTRO**

E' istituito presso il Comune di San Marco Argentano il Registro Amministrativo degli Operatori del Proprio Ingegno e degli Hobbisti.

Il regime amministrativo si applica a comunitari e non comunitari o a coloro che sono in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 122 del 30.7.2010. Il Comune deve comunicare agli enti competenti i dati dei soggetti iscritti al suddetto albo per favorire le attività di accertamento e contrastare qualsiasi forma di abusivismo.

ART. 3

DEFINIZIONI E DIFFERENZE

E' Operatore del Proprio Ingegno l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso e/o artistici che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati.

L'Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione.

L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.

Invece è definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore ed è in possesso del tesserino di hobbista. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati che nelle fiere allo scopo istituiti dal Comune, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo.

ART. 4

REQUISITI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Possono richiedere di essere iscritti al Registro degli Operatori di Ingegno e degli Hobbisti tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa (se cittadini non italiani);
- possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione;
- possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati.

Si dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal competente ufficio comunale, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea.

Nel caso di eventuale variazione della merceologia da vendere o barattare, questo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio competente per l'aggiornamento sul Registro.

ART. 5

PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Commercio utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Verrà rilasciato un apposito tesserino, recante nome e cognome OPI e numero identificativo di registro che deve obbligatoriamente essere esposto al pubblico in tutte le manifestazioni a cui OPI o l'Hobbista partecipa.

(Nella suddetta modulistica dovrà essere altresì indicato il regime fiscale prescelto secondo le disposizioni di Legge)

Le imprese artigiane che con autocertificazione dichiarino di rispettare i requisiti di cui all'art. 3 possono richiedere di essere inserite nel Registro senza necessità di ulteriore esame dell'attività svolta.

ART.6

INFORMAZIONI RIPORTATE SUL REGISTRO E RILASCIO DEL TESSERINO

Nel registro dovranno essere riportati i dati anagrafici dell'Operatore e dell'Hobbista, la descrizione dell'opera del proprio ingegno, tutte le caratteristiche inerenti al prodotto, tutte le concessioni rilasciate, le sanzioni irrogate. Le variazioni di tali elementi delle opere nonché dei dati personali dovranno essere segnalate tempestivamente.

In seguito all'iscrizione verrà rilasciato idoneo tesserino con i dati identificativi dell'Operatore o dell'Hobbista, nel quale saranno indicati:

a. le generalità;

c. appositi spazi per la vidimazione esauriti i quali l'operatore non potrà più partecipare a tale titolo, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'hobbistica, dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo.

Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di 5 (cinque) anni, al termine dei quali l'operatore deve restituirlo al Comune che lo ha rilasciato. L'Operatore o l'Hobbista è autorizzato a partecipare a mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo.

ART.7

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E REVOCA AUTORIZZAZIONE

E' cancellato chi non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti all'art.4, per gli Opi chi espone e vende manufatti non di propria realizzazione, di

produzione seriale che possono essere acquistati anche in altri punti vendita. In caso di violazioni di particolari gravità o di comportamenti scorretti può essere disposta la cancellazione dal registro e la sospensione dell'eventuale autorizzazione allo svolgimento del mercatino. Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertare situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area eventualmente utilizzata;

In caso di sospensione o revoca l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

ART.8 AREE DISPONIBILI

Il territorio della città è suddiviso in aree all'interno delle quali sono individuate le postazioni e i percorsi disponibili per gli Operatori e gli Hobbisti.

Tale elencazione di aree sarà aggiornata con cadenza annuale previa verifica dello stato generale delle aree già individuate.

Qualora (gli OPI o gli Hobbisti) decidano di organizzare una manifestazione, essi si impegnano a rispettare norme e prassi vigenti.

Nel caso degli Hobbisti il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
- c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

d) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, la cui dimensione è pari a metri tre per tre. Per particolari esigenze concordate con l'Amministrazione Comunale, si potranno concedere spazi attigui multipli del primo (3x6,3x9).

Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, ciò che si aliena ai mercatini in oggetto.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla manifestazione. Per i partecipanti, che non siano in possesso del relativo tesserino OPI o Hobbista, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà. Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

ART.10 SETTORE MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- a. cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- b. materiale didattico;
- c. oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- d. prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli Opi o dagli hobbisti stessi.

ART.11 SETTORE MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- gli esplosivi e le armi di qualunque genere e tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

ART. 12 VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

ART. 13 SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato alla Polizia Locale. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.

ART.14 COSAP

Qualora le attività degli operatori dell'ingegno siano svolte su area pubblica, deve essere chiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico. Tale concessione dovrà essere oggetto di applicazione del Regolamento COSAP.

ART.15
CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

ART.16
RIFERIMENTI NORMATIVI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari Regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, polizia annonaria. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.